

Cassazione civile sez. trib., 01/07/2025, n. 17741

RILEVATO CHE:

1. Mo.Se. impugnava lâ??avviso di accertamento n. (Omissis), con cui lâ??Agenzia delle entrate rideterminava in Euro 751.734,00 il reddito per lâ??anno 2008 (e lâ??IRPEF dovuta in Euro 82.004,00), sul presupposto della partecipazione â??qualificataâ? della contribuente nella societÃ Alma Petroli Spa, nella misura percentuale di 30,17% del capitale sociale: la ricorrente deteneva azioni in piena proprietÃ (pari al 19,50% del capitale sociale) ed azioni in nuda proprietÃ (pari al 12,99% del capitale sociale).

Lâ??Ufficio applicava, quindi, lâ??art. 47 del t.u.i.r., secondo cui la partecipazione â??qualificataâ? concorre a formare il reddito ed Ã? sottoposta a tassazione ordinaria, al 40%.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva il ricorso ritenendo non condivisibile lâ??assunto dellâ??Ufficio circa lâ??equiparazione, ai fini del trattamento tributario dei dividendi societari, della nozione di â??partecipazione qualificataâ? desumibile dallâ??art. 67, comma 1, lett. c) t.u.i.r., prevista per la diversa ipotesi della cessione delle quote societarie. Affermava, infatti, che la partecipazione della ricorrente non potesse ritenersi â??qualificataâ? sia perchÃ© non era stata fornita la prova del diritto di voto nella percentuale indicata dalla legge sia perchÃ© la posizione del pieno proprietario Ã? ben diversa da quella del nudo proprietario, non percependo questâ??ultimo alcun dividendo, per cui secondo la tesi dellâ??Agenzia il nudo proprietario delle azioni si troverebbe a pagare le tasse su dividendi non percepiti.

2. Interposto gravame dallâ??Ufficio, la Commissione tributaria regionale dellâ??Emilia-Romagna confermava la sentenza di primo grado, cosÃ? motivando: â??in tanto puÃ² ipotizzarsi una rilevanza dei dividendi ai fini del concorso [â?_] alla formazione del reddito complessivo, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria, in quanto essi siano distribuiti: ciÃ² che Ã? in radice da escludersi quando si discuta (come nella specie, almeno in parte) della posizione del nudo proprietario di azioni che, in quanto tale, non ha diritto a percepire gli utiliâ? (pag. 4 della sentenza).

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione lâ??Ufficio, affidandosi ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso.

Ã? stata, quindi, fissata lâ??adunanza camerale per lâ??08/05/2025.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 67 del nuovo T.U.I.R. n. 917/1986, nonché degli articoli 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986³. Dopo aver riportato il quadro normativo in materia di regime fiscale dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non nell'esercizio di impresa, afferma che la nozione di partecipazione, qualificata o meno, debba essere rinvenuta nell'art. 67, comma primo, t.u.i.r., cui rimanda l'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973. L'art. 67 cit. detta due criteri alternativi, ovvero la percentuale di diritto di voto (se superiore al 20%, la partecipazione è qualificata) e la partecipazione al capitale o al patrimonio sociale (se superiore al 25%, la partecipazione è qualificata).

In relazione a tale secondo criterio, si debbono sommare le cessioni anche di diritti diversi (piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà) (pag. 8 del ricorso) e deve equipararsi la fattispecie impositiva oggetto di lite a quella della cessione delle quote, per cui rileva esclusivamente la situazione soggettiva complessa delle quote possedute dal singolo socio, ivi comprese quelle di cui è nudo proprietario. Sostiene, in particolare, l'Ufficio che debba farsi riferimento alla fase (statica) della situazione soggettiva del possesso di una partecipazione qualificata nell'arco dei 12 mesi, essendo irrilevanti gli eventi successivi all'acquisizione della partecipazione, quale la costituzione dell'usufrutto sulle quote (pag. 9 del ricorso).

Il motivo, subito superando l'eccezione di inammissibilità formulata da controparte in quanto la doglianza è conforme al dettato dell'art. 366 cod. proc. civ., è fondato.

1.1. La tesi seguita dai giudici di merito non può essere condivisa.

È opportuno premettere che nella specie si tratta di individuare il regime impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche titolari di azioni e/o quote societarie, regime che l'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 distingue a seconda che la partecipazione sia o meno qualificata: se la partecipazione non è qualificata, viene operata, dalla società che distribuisce i dividendi, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,50%; se la partecipazione è qualificata, i dividendi (solo quelli percepiti) concorrono alla formazione del reddito, che andrà tassato secondo la percentuale prevista dalla legge (nella specie, 40%).

1.2. L'Ufficio (al fine di applicare i criteri di calcolo della percentuale di capitale sociale previsti dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 131/1986) intende equiparare alla fattispecie oggetto di lite la plusvalenza realizzata tramite la cessione delle quote.

Ciò premesso, si tratta di stabilire se nel computo della partecipazione al fine di verificare se possa ritenersi qualificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 cit. debbano essere considerate, oltre, naturalmente, alle quote di cui si è pieni proprietari, anche le quote detenute

in nuda propriet  .

La risposta deve essere positiva.

1.3. Il dividendo rappresenta il "frutto civile" dell'azione o della quota della societ  di capitali; in caso di usufrutto dell'azione, esso spetta, quindi, all'usufruttuario e concorre a formare il reddito di questi; l'usufruttuario che percepisce la ricchezza novella costituente un reddito, da sottoporre a tassazione, secondo il principio ispiratore dell'intero t.u.i.r.

Ci  non esclude, per , che la posizione del socio nudo proprietario debba essere considerata al fine di valutare se la sua partecipazione possa ritenersi "qualificata"; detta valutazione va effettuata mediante la determinazione del valore delle quote in nuda propriet  , secondo i criteri di cui agli artt. 46 e 48 D.P.R. n. 131/1986.

Opinare diversamente, infatti, significherebbe svuotare di ogni contenuto la titolarit  di azioni in nuda propriet  , disconoscendo qualsiasi valore alle stesse.

Se il valore delle quote in nuda propriet  , sommato a quello in piena propriet  , supera la soglia del 25% (del patrimonio o del capitale sociale, essendo tali criteri alternativi), la partecipazione deve ritenersi "qualificata".

Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, in tal modo non si perverrebbe ad una iniqua tassazione di un dividendo non percepito dal detto socio, ma unicamente alla giusta valutazione della sua posizione all'interno della compagine sociale, alla luce (anche) del valore delle quote detenute a titolo di nuda propriet  ; non a caso negli avvisi di accertamento  chiaramente indicata la partecipazione come "qualificata", ma la maggiore aliquota (40%) viene applicata solo al reddito percepito, comprensivo, per quel che qui rileva, solo dei dividendi distribuiti al contribuente, ovvero dei dividendi relativi alle quote detenute in piena propriet  .

Non vi , in altri termini, il rischio di sottoporre, in tal modo, a tassazione dividendi non percepiti; si tratta, invece, di applicare l'aliquota maggiore (per la detenzione qualificata) al reddito effettivamente percepito dal contribuente.

2. Il ricorso va, pertanto, accolto e, previa cassazione della impugnata sentenza, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in altra composizione, per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimit  .

Il giudice del rinvio si atterr  al seguente principio di diritto: "al fine di determinare se la partecipazione in una societ  di capitali possa ritenersi "qualificata", ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 D.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda propriet  , previa valutazione delle stesse e sommatoria del relativo valore a quello delle

azioni eventualmente detenute in piena propriet  (ex art. 67, primo comma, TUIR); lâ aliquota maggiore (40%) andr  applicata, in ogni caso, solo sul reddito effettivamente percepito .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit  .

Cos  deciso in Roma, nella camera di consiglio dell 8 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 1  luglio 2025.

Campi meta

Massima : *Ai fini della determinazione della partecipazione "qualificata" in una societ  di capitali, come prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda propriet  . Il valore di tali azioni in nuda propriet  deve essere valutato e sommato a quello delle azioni eventualmente detenute in piena propriet  , facendo riferimento ai criteri dell'art. 67, comma primo, T.U.I.R. e agli artt. 46 e 48 D.P.R. n. 131/1986. Se la somma supera la soglia percentuale (ad esempio, 25% del capitale o patrimonio sociale, o 20% dei diritti di voto), la partecipazione   qualificata.*

Supporto Alla Lettura :

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L accertamento tributario (o fiscale)   il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare lâ attuazione delle norme impositive. L attivit  di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema lâ autoliquidazione dei tributi pi  importanti da parte del contribuente stesso, tramite lâ istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse. A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo pu  essere:

- **analitico:** attraverso lâ analisi della documentazione contabile e fiscale;
- **analitico-induttivo:** cio  misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilit  inattendibile/omessa;
- **induttivo:** attraverso lâ utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
- **sintetico:** fondato su coefficienti ministeriali.